



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 7 del 11/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

ANDREETTI ANGELO	Presente
SALVARANI MASSIMO	Presente
IMPERATO FRANCESCO	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BRIONI ROBERTA	Presente
LICON ANDREA	Presente
BOSI DAVIDE	Assente
SAVAZZI ERMES	Presente
SOFFIATI GIANNI	Presente
TELLINI SONIA	Presente
PASOTTI LUCIA	Presente
PALOSCHI GINA	Presente
VOI GIAMPAOLO	Presente
FREDDI CLAUDIO	Presente
SALVATERRA LUCA	Assente
BINDINI ANDREA	Assente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Boccanera Stefano, Previdi Lara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANDREETTI ANGELO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **7** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'1.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) e la Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) hanno confermato nella sostanza il sistema impositivo rappresentato dalla IUC e il mantenimento, con riferimento all'IMU, degli stessi limiti di aliquota previsti per il 2014;
- la Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016) e la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) non hanno apportato modifiche sostanziali al previgente sistema impositivo della IUC;

Viste le modifiche introdotte dalla disciplina della IUC dagli art. 1 e 2 D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

Rilevato che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;
- ai sensi del combinato disposto dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16 del 06/03/2014 convertito nella Legge 2 Maggio 2014 n. 68, è possibile aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 3,3 per mille, l'aliquota di base pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - modificare, solo in diminuzione, l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima del 10,60 per mille (11,40 per mille qualora vengano applicate le detrazioni come indicato nella Circolare MEF 29 luglio 2014, n.2);

Considerato che:

- la Legge di stabilità per il 2016, pur lasciando invariato il sistema impositivo della IUC, ha previsto importanti novità in materia di TASI quali principalmente:
 - l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale non di lusso e della quota a carico degli occupanti/inquilini per le loro abitazioni principali (art. 1 c. 14);
 - l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431) (art. 1 cc. 53-54);
- l'art. 1 - comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, e conseguentemente della TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018, pubblicato in G.U. - serie generale n. 292 - il 17/12/2018, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione finanziari 2019/2021 degli enti locali dal 31/12/2018 al 28/2/2019 e che il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/2019 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio 2019/2021 degli Enti Locali al 31/03/2019;

Considerato che la Legge di Stabilità per il 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) non ha riproposto il blocco degli aumenti alle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali che erano stati introdotti dalla Legge di stabilità 2016 per l'anno 2016 e reiterato per gli anni 2017 e 2018 ;

Atteso che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682 lettera b) della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamato l'art. 9 comma 3 del regolamento della TASI, posto in approvazione nella seduta odierna

che cita: *“Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*;

Considerato che il Comune di Porto Mantovano intende finanziare con il gettito derivante dalla TASI, i costi dei seguenti servizi iscritti nel redigendo bilancio di previsione 2019 - 2021:

- illuminazione pubblica;
- gestione e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di polizia municipale e sicurezza;
- manutenzione e gestione del patrimonio comunale;
- servizio di anagrafe e stato civile;
- servizio trasporti pubblici;
- servizio viabilità;

che negli ultimi esercizi hanno fatto registrare una spesa annua di circa 2.000.000,00 di euro;

Atteso che nel redigendo bilancio di previsione 2019-2021 la spesa per i servizi indivisibili del Comune sarà ampiamente superiore al gettito TASI da iscrivere a bilancio, tenuto conto del trend della spesa comunale per la gestione di tali servizi, del gettito TASI al netto del gettito previsto per l'abitazione principale (non di lusso) esentata dalla TASI a decorrere dal 2016 ai sensi della Legge di stabilità 2016 e della somma ristorata dallo Stato per la TASI esentata di competenza comunale ;

Considerato che il gettito 2019 – 2021 è stato stimato con l'applicazione delle seguenti aliquote:

a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente aliquota 0,25 per cento;

b. Unità immobiliari di pertinenza di abitazioni principali rientranti nella categorie A/1, A/8 e A/9 (di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie aliquota 0,25 per cento;

c. Unità immobiliari di categoria A non adibite ad abitazione principale (secondo case) e relative pertinenze, tranne gli A/10, aliquota 0,00 per cento;

d. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 aliquota 0,25 per cento;

e. Unità immobiliari di categorie B aliquota 0,00 per cento;

f. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 aliquota 0,25 per cento;

g. Aree fabbricabili aliquota 0,00 per cento;

h. Unità immobiliari del gruppo catastale D/10 aliquota 0,1 per cento;

i. Unità immobiliari rientranti tra gli immobili merce: viene definita l'aliquota dello 0,1 per cento confermando di fatto il medesimo trattamento fiscale degli esercizi dal 2016 al 2018 in quanto, a decorrere dall'esercizio 2016 ai sensi della Legge di Stabilità 2016, è stata applicata per legge l'aliquota ridotta dell'1 per mille;

preso atto di quanto previsto dalla Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) in materia di TASI che prevede:

- all' art. 1 - comma 14: l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale non di lusso e della quota a carico degli occupanti/inquilini per le loro abitazioni principali;

- all'art. 1 – commi 53 e 54: l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431);

e di quanto previsto dall'art. 1 - comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, e conseguentemente della TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Ritenuto altresì di confermare per l'anno 2019, relativamente alla TASI, la quota a carico dell'occupante degli immobili ricompresi nella categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4 e per le unità immobiliari del gruppo catastale D nella misura del 10%;

Valutate le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2019-2021 e ritenuto di confermare le aliquote che erano vigenti nell'esercizio 2018;

Preso atto della precedente deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)";

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di determinazione delle aliquote di tributi locali per l'anno 2019;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/00;

Viste la Legge di Stabilità per il 2016, la Legge di Bilancio 2017 e la Legge di Bilancio per il 2018;

Vista la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018);

Visto il regolamento generale delle entrate dell'Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016;

DELIBERA

1) di individuare i servizi indivisibili a cui la TASI è diretta nei seguenti:

- illuminazione pubblica;
- gestione e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di polizia municipale e sicurezza;
- manutenzione e gestione del patrimonio comunale;
- servizio di anagrafe e stato civile;
- servizio trasporti pubblici;
- servizio viabilità;

dando atto che:

- negli ultimi esercizi i sopracitati servizi hanno fatto registrare una spesa complessiva annua di circa 2.000.000,00 di euro e quindi per un importo ampiamente superiore al gettito TASI da iscrivere in entrata, tenuto conto sia dell'entrata del gettito TASI introitato dall'Ente che del gettito previsto per l'abitazione principale (non di lusso) esentata a decorre dal 2016 ai sensi della Legge di stabilità 2016 dalla TASI e ristorata dallo Stato;

- in sede di approvazione del redigendo bilancio di previsione 2019 – 2021 verranno analiticamente individuate le spese di ciascuno dei servizi più sopra individuati;

2) di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, confermando le aliquote deliberate per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018:

- a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 (*cd di lusso*), adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente aliquota 0,25 per cento;
- b. Unità immobiliari di pertinenza di abitazioni principali rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie aliquota 0,25 per cento;
- c. Unità immobiliari di categoria A non adibite ad abitazione principale (secondo case) e relative pertinenze, tranne gli A/10, aliquota 0,00 per cento;
- d. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 aliquota 0,25 per cento;
- e. Unità immobiliari di categorie B aliquota 0,00 per cento;
- f. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 aliquota 0,25 per cento;
- g. Aree fabbricabili aliquota 0,00 per cento;
- h. Unità immobiliari del gruppo catastale D/10 aliquota 0,1 per cento;
- i. Unità immobiliari rientranti tra gli immobili merce: viene definita l'aliquota dello 0,1 per cento confermando di fatto il medesimo trattamento fiscale degli esercizi dal 2016 al 2018 in

quanto, a decorrere dall'esercizio 2016 ai sensi della Legge di Stabilità 2016, è stata applicata per legge l'aliquota ridotta dell'1 per mille;
preso atto di quanto previsto dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in materia di TASI che prevede:

- all'art. 1 - comma 14: l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale non di lusso e della quota a carico degli occupanti/inquilini per le loro abitazioni principali;
- all'art. 1 – commi 53 e 54: l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431);

e di quanto previsto dall'art. 1 - comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, e conseguentemente della TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

3) Di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per l'anno 2019, non eccede il 6 per mille per l'abitazione principale (di lusso) e relative pertinenze e il 10,60 per mille per le altre casistiche, pertanto non viene prevista alcuna detrazione o esenzione, in base a quanto disciplinato dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014;

4) Di determinare la quota a carico dell'occupante degli immobili ricompresi nella categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4 e per le unità immobiliari del gruppo catastale D per l'anno 2019 nella misura del 10%;

5) Di prendere atto della precedente deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)";

6) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, entro i termini di legge come definiti da ultimo dalla Legge di Stabilità per il 2016 all'art. 1 co.13-bis, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze;

7) Di dare ampia diffusione della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e pubblicazione sul sito Internet del Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

Responsabile del servizio Tributi;

Responsabile servizio ragioneria;

L'assessore Boccanera Stefano illustra il punto all'ordine del giorno.

Boccanera: "Per quanto riguarda la TASI, previa l'esenzione per i possessori di prima casa non di lusso, le aliquote per l'anno 2019 saranno le seguenti, confermando le aliquote deliberate per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018:

- a. Unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd di lusso), adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente aliquota 0,25 per cento;
- b. Unità immobiliari di pertinenza di abitazioni principali rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie aliquota 0,25 per cento;

- c. Unità immobiliari di categoria A non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze, tranne gli A/10, aliquota 0,00 per cento;
- d. Immobili categorie A/10, C/1, C/3, C/4 aliquota 0,25 per cento;
- e. Unità immobiliari di categorie B aliquota 0,00 per cento;
- f. Unità immobiliari del gruppo catastale D esclusi i D/10 aliquota 0,25 per cento;
- g. Aree fabbricabili aliquota 0,00 per cento;
- h. Unità immobiliari del gruppo catastale D/10 aliquota 0,1 per cento;
- i. Unità immobiliari rientranti tra gli immobili merce viene confermata l'aliquota dello 0,10 per cento;

e viene anche confermata la quota a carico dell'occupante degli immobili ricompresi nella categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4 e per le unità immobiliari del gruppo catastale D per l'anno 2018 nella misura del 10%.

Per il Comune di Porto Mantovano la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per l'anno 2018, non eccede il 6 per mille per l'abitazione principale (di lusso) e relative pertinenze e il 10,60 per mille per le altre casistiche, pertanto non viene prevista alcuna detrazione o esenzione, in base a quanto disciplinato dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014;

Per quanto riguarda i servizi cd indivisibili a cui la TASI è diretta si elencano i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- gestione e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di polizia municipale e sicurezza;
- manutenzione e gestione del patrimonio comunale;
- servizio di anagrafe e stato civile;
- servizio trasporti pubblici;
- servizio viabilità

che negli ultimi esercizi hanno fatto registrare una spesa complessiva annua di circa 2.000.000,00 di euro e quindi per un importo ampiamente superiore al gettito TASI da iscrivere in entrata, tenuto conto sia del trend della spesa che del gettito TASI al netto del gettito previsto per l'abitazione principale (non di lusso) esentata a decorre dal 2016 ai sensi della Legge di stabilità 2016 dalla TASI e ristorata dallo Stato degli ultimi esercizi.

AGEVOLAZIONI PER LEGGE DELLA TASI

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in materia di TASI prevede:

- all' art. 1 - comma 14: l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale non di lusso e della quota a carico degli occupanti/inquilini per le loro abitazioni principali;
- all'art. 1 – commi 53 e 54: l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431)".

Dopo l'intervento si passa alla votazione

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Pasotti, Paloschi), astenuti nessuno.

Risultano assenti i consiglieri Bosi, Bindini, Salvaterra.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Pasotti, Paloschi), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
ANDREETTI ANGELO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA
RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 05/02/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 05/02/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 7 del 11/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **04/03/2019** e sino al **19/03/2019** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 04/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 7 del 11/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **04/03/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **15/03/2019**

Porto Mantovano li, 15/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)